

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

Rilevato che

1. La Corte di appello di L'Aquila, rigettando il gravame di Sevel Spa- Società Europea Veicoli Leggeri Spa (da ora Sevel), ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la società al risarcimento in favore di

Fr.Pa. dei danni di natura non patrimoniale, quantificati in Euro 5.000,00, per la lesione alla dignità personale del dipendente verificatasi sul luogo di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c.

2. La responsabilità datoriale è stata fondata sul difetto di diligenza della società Level nel predisporre misure idonee a prevenire situazioni lesive per la dignità del lavoratore, odierno controricorrente, come avvenuto in occasione dell'episodio alla base della responsabilità risarcitoria della società: era infatti risultato accertato che durante il turno di lavoro l'odierno controricorrente, avvertito il bisogno di recarsi ai servizi igienici e non potendo per disposizione aziendale allontanarsi dalla postazione occorrendo a tal fine la previa autorizzazione e sostituzione da parte di un Team Leader, aveva ripetutamente ma invano azionato il dispositivo di chiamata/emergenza al fine di potersi allontanare nel rispetto della procedura; né il suddetto dipendente aveva ottenuto l'autorizzazione dai Team Leader che si trovavano nei pressi della sua postazione: pertanto, giunto allo stremo della resistenza, in assenza di alternative, aveva lasciato la postazione ed era corso verso i servizi igienici " non riuscendo ad evitare di menzionarsi nei pantaloni"; ciò nonostante aveva ripreso immediatamente il suo lavoro chiedendo tuttavia di potersi cambiare in infermeria, permesso che gli veniva negato per cui solo durante la pausa aveva potuto cambiarsi presso il cd. Box Ute, in luogo al cospetto degli altri lavoratori, donne comprese.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Sevel Spa sulla base di sette motivi illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con controricorso.

IN DIRITTO

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la irrilevanza della collocazione temporale delle chiamate effettuate dal lavoratore laddove, assume, questa era rilevante al fine di una verifica dei tempi di risposta.

2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2087 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la società non avesse allegato il ricorrere di specifiche situazioni eccezionali che avevano alterato la normalità operativa del reparto; richiama a tal fine, trascrivendole, le circostanze allegate nella memoria di primo grado, che asserisce confermate dai testi escussi.

3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2087 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere il giudice di appello ritenuto, pur in assenza di conferma testimoniale, con affermazione non coerente con le risultanze istruttorie, che il lavoratore si fosse effettivamente minzionato nei pantaloni, escludendo che i pantaloni potessero essere bagnati con acqua e non con orina.

4. Con il quarto motivo di ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto fondato il terzo motivo di gravame pur evidenziando che esso aveva ad oggetto una circostanza di "marginale rilevanza". Con il terzo motivo di

gravame la odierna ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado per avere valorizzato eccessivamente le deposizioni dei testi addotti dal lavoratore rispetto a quelli addotti dall'azienda, con specifico riferimento ai fatti avvenuti dopo il rientro del Fr.Pa. nella postazione lavorativa ed in particolare al rifiuto opposto alla richiesta del lavoratore di andare a cambiarsi in infermeria per indossare i pantaloni asciutti ed alla conseguente necessità per lo stesso di doversi cambiare in un corridoio cieco, visibile dai colleghi presenti in reparto. Sostiene che dalle deposizioni testimoniali emergeva che era stato il Fr.Pa. a scegliere di rimanere a lavorare e di attendere la pausa collettiva per andarsi a cambiare.

5. Con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la violazione da parte della società dell'obbligo di protezione scaturente dalla norma codicistica; contesta che in base alle emergenze in atti potesse configurarsi una condotta datoriale negligente.

6. Con il motivo denominato in ricorso "V bis", deduce violazione dell'art 2087 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere affermato che la lesione dell'immagine personale e professionale del lavoratore, oggetto di ristoro, doveva intendersi anche quale lesione del prestigio goduto dal lavoratore all'interno ed all'esterno dell'ambiente lavorativo; in questa prospettiva assume l'errore in diritto del giudice d'appello per avere ritenuto valutabile più severamente la condotta della società in ragione della pubblicità avuta dall'episodio, alla quale assume avere contribuito il lavoratore medesimo.

7. Con il motivo indicato come sesto deduce inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria in quanto priva di supporto probatorio destinato a dimostrare il pregiudizio scaturito al lavoratore dalla condotta datoriale, anche in relazione al quantum concretamente liquidato.

8. Il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità derivanti: a) dall'essere la deduzione di vizio di motivazione preclusa ai sensi dell'art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ. nel testo all'epoca vigente, avendo questa Corte chiarito che per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., parte ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 2019 n. 26774, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), onere in concreto non adempiuto; b) dal sostanzarsi le censure articolate in un mero dissenso valutativo, rispetto a circostanze comunque prese in considerazioni del giudice di merito, di talché le deduzioni difensive spiegate a riguardo non risultano neppure astrattamente riconducibili al paradigma normativo del vizio denunciato.

9. Il secondo motivo di ricorso presenta anch'esso plurimi profili di inammissibilità derivanti: a) quanto alla denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dal fatto che essa non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. U, 20867/2020, Cass. n.16598/2016, Cass. Sez. Un. nn. 8053/2014 e 8054/2014, Cass. n. 34474/2019, Cass. n. 20867/2020), come in concreto non avvenuto; b) quanto alla denuncia di violazione dell'art. 2087 c.c., dal fatto che essa non verte sul significato e sulla portata applicativa della norma di diritto, come prescritto al fine della valida deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. (Cass. n. 18998/2021, Cass. Sez. Un. n. 23745/2020, Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 16038/2013, Cass. n. 3010/2012, Cass. n. 24756/2007, Cass. n. 12984/2006) ma critica la valutazione della inidoneità delle allegazioni formulate dalla società a configurare una situazione tale da escludere la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.; le critiche formulate dall'odierna ricorrente si risolvono infatti in un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni attinte dal giudice di merito in punto di violazione dell'obbligo di sicurezza a carico della parte datoriale e risultano in quanto tali intrinsecamente inidonee a dare contezza dell'errore in tesi ascritto alla Corte distrettuale la quale, con accertamento ad essa istituzionalmente demandato, sulla premessa del carattere non eccezionale della impellente necessità fisiologica del lavoratore, ha accertato la carenza di adeguata organizzazione aziendale destinata a far fronte a tali evenienze (sentenza, pagg. 6 e 7).

10. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto pur formalmente denunciando violazione e falsa applicazione di norma di diritto si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento delle emergenze in atti al fine della ricognizione della concreta fattispecie, e quindi nella sollecitazione di un sindacato estraneo al compito del giudice di legittimità. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti ((cfr. , tra le altre, Cass. n. 7007/2015, Cass. n. 7921/2011, Cass. n. 15693/2004), Cass. n. 16467/2017).

10.1. La Corte di merito ha ritenuto sulla base di plurimi elementi tratti dalle emergenze in atti altamente probabile che i pantaloni del lavoratore fossero bagnati di urina, anziché di acqua (sentenza, pag. 5) e tale accertamento non è validamente inficiato dalla odierna ricorrente la quale si limita a contrapporre al ragionamento presuntivo seguito dalla Corte di merito una diversa lettura del compendio probatorio.

11. Per ragioni sostanzialmente analoghe deve affermarsi la inammissibilità del quarto motivo di ricorso in quanto anch'esso fondato sulla mera contrapposizione valutativa, frutto di una diversa lettura del compendio probatorio in punto di valenza e rilevanza degli elementi posti dalla sentenza impugnata a fondamento della responsabilità risarcitoria della società. In tal modo viene infatti sollecitato un sindacato che è estraneo al giudice di legittimità laddove la concreta ricostruzione fattuale alla base del decisum di secondo grado poteva essere astrattamente incrinata solo dalla deduzione di vizio di motivazione, nei rigorosi termini delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. per tutti Cass. Sez. Un. n. 8053/2014) ove non preclusa da " doppia conforme di merito" secondo quanto sopra rappresentato (v. punto 8.).

12. Il quinto motivo ed il motivo individuato come " V" bis, trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

12.1. La modalità di deduzione di violazione di norma di diritto - art. 2087 c.c. - in tema di responsabilità risarcitoria non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Le censure non sono infatti incentrate sul significato normativo e sulla portata applicativa della norma della quale è denunciata violazione e falsa applicazione ma muovono da una ricognizione della concreta fattispecie, non coincidente con quella alla base della sentenza impugnata, e ad essa rapportano il denunciato vizio di sussunzione; in particolare le critiche alla decisione muovono dall'assunto, smentito dalla sentenza impugnata, del carattere eccezionale dell'impellenza fisiologica del lavoratore che rapportano alla particolare situazione, che asseriscono eccezionale, che non aveva consentito all'organizzazione datoriale di impedire il verificarsi dell'evento.

12.2. In relazione al motivo indicato come "V bis" si evidenzia che esso investe, anche in questo caso con valutazione meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla Corte distrettuale, il nesso di causalità tra la condotta datoriale e la sussistenza del pregiudizio, nesso che è frutto di accertamento riservato al giudice di merito, non suscettibile in questa sede di sindacato in quanto coperto da "doppia conforme" (v. punto 8.).

13. Il sesto motivo di ricorso è anch'esso inammissibile in quanto non si confronta con la effettiva ragione della decisione concernente l'accertamento del pregiudizio connesso alla condotta datoriale ed alla relativa liquidazione equitativa. La Corte di merito ha infatti rilevato che sul punto si era formato il giudicato in quanto la società non aveva sollevato alcuna censura in ordine alla liquidazione equitativa del danno ed ai criteri adottati in proposito dal primo giudice (sentenza, pag. 7, secondo cpv.) e tale affermazione non risulta in alcun modo investita dalle censure articolate con il motivo in esame.

14. All'inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.

15. Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, che in caso di diffusione della presente ordinanza, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria l'11 maggio 2025.